



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 DEL 23/09/2014

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL D. LGS. 165/2001, COME INTRODOTTO DALL'ART. 69 DEL D. LGS. N. 150/2009.

L'anno duemilaquattordici il giorno **VENTITRE** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 16,10 in Escalaplano, nella sede municipale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Marco Lampis;

Sono presenti i Sigg. Assessori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
CONGIU GLORIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LAI ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LAI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZEDDA FILIPPO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Tedesco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art.69 del D. Lgs. n. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

CONSIDERATO che:

- ai sensi del citato art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartito tra il responsabile dell'area funzionale cui il dipendente fa riferimento e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

DATO ATTO che la struttura organizzativa di questo ente non prevede il ruolo dirigenziale;

RILEVATA, pertanto, la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art. 55 bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, se prevista, azione disciplinare;

ATTESA la necessità, pertanto, di istituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la Sanzione è superiore allo sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), fermo restando la competenza del responsabile di ciascuna area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

CONSIDERATO che in relazione alle dimensioni dell'Ente, non è possibile individuare una figura diversa da Segretario Comunale, quale soggetto Responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, in quanto il Segretario Comunale per competenze curriculari ed esperienza professionale rappresenta all'interno dell'Ente la figura professionale maggiormente idonea a svolgere un ruolo di coordinamento ed assistenza Giuridica alle attività dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari.

RITENUTO pertanto di dover costituire l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- b) Responsabile Servizio Amministrativo, con ruolo di componente ordinario;
- c) Responsabile Servizio Finanziario con ruolo di componente ordinario;

RITENUTO, altresì, di prevedere:

- Che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;
- Che l'Ufficio sia coordinato, per l'attività istruttoria, dall'Ufficio Personale;

CONSIDERATA l'opportunità, al fine di precisare e rendere chiare le diverse competenze in materia disciplinare, di prevedere una diversa composizione dell'ufficio Competente per i procedimenti disciplinari nel caso in cui questi ultimi riguardano i titolari di posizioni organizzative e cioè personale a cui sono state affidate, con provvedimento sindacale, le funzioni dirigenziali di cui all'art.109 D.lgs n.267/2000.

CONSIDERATO, pertanto, che, per le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'ufficio disciplinare;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover istituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quale soggetto competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale;

VISTO l'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009;

VISTI gli artt. 23 e seguenti del CCNL 06.0.1995 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. Di costituire l'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, (U.D.P.) competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - a) Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile Servizio Amministrativo, con ruolo di componente ordinario;
 - c) Responsabile Servizio Finanziario con ruolo di componente ordinario;
3. Di stabilire:
 - a. che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
 - b. che resta la competenza del responsabile di ciascuna area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
 - c. che i componenti l'Ufficio, in caso di assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione;
 - d. che, per le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, può individuarsi nella figura del Segretario Comunale l'autorità competente per i procedimenti disciplinari che riguardano i titolari di posizione organizzativa, il quale potrà avvalersi del supporto dei componenti ordinari dell'ufficio disciplinare;
 - e. che l'istruttoria verrà svolta dal componente ordinario cui il Presidente vorrà, per opportunità e di volta in volta, assegnare, coadiuvato dall'Ufficio Personale;
4. Di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili delle aree funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 6 Luglio 1995, come modificato dal CCNL 22 Gennaio 2004 e dal CCNL 11 Aprile 2008, nonché dal D.Lgs. 150/2009;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed agli R.S.U aziendali per opportuna conoscenza;
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale del Comune ed in tutte le sedi di lavoro dell'ente.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Francesca Camboni

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tedesco

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38:

E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 29/09/2014
per rimanervi per quindici giorni consecutivi

E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 29/09/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Tedesco

Escalaplano li 29/09/2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 09/10/2014;

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Tedesco